

Decreto interministeriale del 18/02/1998 n. 41 - Min. Finanze

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41%.

(N.D.R.: Con **provvedimento 17 marzo 2006 dell'Ag. entrate** e' stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF.)

Articolo 1 bis

Detrazioni ex art. 9, secondo comma, legge 29 dicembre 2001 n. 448.

Articolo 2

Ripartizione della detrazione in 5 o 10 quote annuali costanti da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 3

Redazione e comunicazione di elenchi dei beneficiari delle detrazioni, da parte delle banche, all'amministrazione finanziaria.

Articolo 4

Casi di diniego della detrazione.

Preambolo - Preambolo.

Nota:

Trattasi di decreto di adozione di un regolamento.

In vigore dal 18/03/1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'**articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'**articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457**, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'**articolo 1117, n. 1), del codice civile**; nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'**articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457**, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

Visto, in particolare, il **comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione;

Visto l'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 29 gennaio 1998;

Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessita' di dare ai contribuenti un'informazione completa sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento e del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio competenti, ma che non sembra opportuno inserire il citato modello quale allegato al regolamento poiche' e' stato approvato con decreto dirigenziale proprio al fine di rendere piu' agevole l'iter in caso di successive modifiche;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'**articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988** (nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998);

A d o t t a
il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41%.

(N.D.R.: Con provvedimento 17 marzo 2006 dell'Ag. entrate e' stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF.)

In vigore dal 14/05/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato (1).

(1) Ai sensi dell'art. 1 provvedimento 10 marzo 2005 le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dal presente decreto devono essere effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica e con le modalita' ivi previste. Vedasi anche il provvedimento 2 ottobre 2006.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 bis - Detrazioni ex art. 9, secondo comma, legge 29 dicembre 2001 n. 448.

In vigore dal 10/08/2002

Modificato da: Decreto interministeriale del 09/05/2002 n. 153 Articolo 1

1. Ai fini della detrazione dell'**articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448**, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Ripartizione della detrazione in 5 o 10 quote annuali costanti da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi.

In vigore dal 10/08/2002

Modificato da: Decreto interministeriale del 09/05/2002 n. 153 Articolo 1

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Redazione e comunicazione di elenchi dei beneficiari delle detrazioni, da parte delle banche, all'amministrazione finanziaria.

In vigore dal 10/08/2002

Modificato da: Decreto interministeriale del 09/05/2002 n. 153 Articolo 1

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Casi di diniego della detrazione.

In vigore dal 18/03/1998

1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:

- a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
- b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
- c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;
- d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

